



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

UFFICIO LEGISLATIVO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE  
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA  
Prot. 002223/UDCM del 04/10/2019

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi  
dagl.preconsiglio@pec.governo.it

Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
Ufficio legislativo  
ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it

Al Ministero dell'Interno  
Ufficio legislativo  
affarilegislativi.prot@pec.interno.it

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio legislativo  
ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it

Al Ministero della Difesa  
Ufficio Legislativo  
legislativo@postacert.difesa.it

Al Ministero dello sviluppo economico  
Ufficio legislativo  
Ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  
Ufficio legislativo  
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it

Al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Legislativo  
uffleg@postacert.istruzione.it

Al Ministero della salute  
Ufficio legislativo  
leg@postacert.sanita.it

Al Dipartimento per gli affari europei  
Settore Legislativo  
legislativo.affarieuropei@pec.governo.it

Al Dipartimento per gli affari regionali  
Settore Legislativo  
legislativo.affariregionalieautonomie@preconsiglio.gov.it

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma Tel. 0657225644-45-46 - Fax. 0657288396

e-mail: ufficiolegislativo.segreteria@minambiente.it - e-mail PEC: ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Al Dipartimento per la Funzione Pubblica  
Ufficio Legislativo  
legislativo.pasemplificazione@pec.gov.it


e,p.c.

Al Capo Ufficio di Gabinetto  
Prof. Avv. Pier Luigi Petrillo

OGGETTO: SCHEMA DI DECRETO-LEGGE MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA (DECRETO CLIMA).

Per l'acquisizione degli avvisi di codesti Uffici si trasmette lo schema di decreto legge in oggetto, corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno della prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

Il Capo Ufficio  
Avv. Amedeo Speranza



**DECRETO-LEGGE**  
**MISURE URGENTI PER IL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA**  
**DIRETTIVA 2008/50/CE SULLA QUALITÀ DELL'ARIA**  
**(Decreto Clima)**

**CAPO I**  
**Strumenti di governance**

Art. 1

*(Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici  
e la qualità dell'aria)*

1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di contrasto ai cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell'aria, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, la Commissione interministeriale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria, di seguito "Commissione".
2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato alle politiche di coesione, dal Ministro delegato alla protezione civile, e può essere integrato dai Ministri interessati alle materie trattate.
3. Al fine di supportare dal punto di vista tecnico-scientifico le attività della Commissione di cui al comma 1 nonché acquisire ed elaborare tutti i dati disponibili relativi ai cambiamenti climatici, è istituita, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria, di seguito Piattaforma, composta dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica, dal Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dal Presidente del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dal Presidente dell'ENEA, o loro delegati, nonché da sedici esperti di chiara fama scelti tra gli appartenenti al mondo accademico e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché tra gli appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui 2 esperti designati ciascuno dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della Salute e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con i seguenti compiti:
  - a) valutare le attuali emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell'aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati;
  - b) proporre misure per la riduzione delle emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, dell'agricoltura, nella gestione dei rifiuti, nelle attività produttive, anche in ottica di programmazione a breve e lungo termine;
  - c) proporre misure per l'implementazione del Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria ed individuare gli indicatori correlati per la valutazione degli effetti delle misure;
  - d) approfondire lo studio degli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici dei modelli a emissioni climalteranti e inquinanti ridotte e tendenti a zero;
  - e) verificare lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, individuando ogni iniziativa idonea a superare eventuali ostacoli e ritardi;

- f) audire le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni di cittadini nonché le associazioni di categoria;
- g) valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti dalle misure di cui al presente decreto e presentare ulteriori proposte di intervento normativo finalizzate a incentivare comportamenti eco-sostenibili;
- h) verificare lo stato di attuazione della Direttiva 2008/50/CE e delle Direttive connesse al fine di proporre ogni iniziativa idonea ad assicurarne la completa e piena attuazione;
- i) elaborare modelli di previsione e di impatto dei cambiamenti climatici sulle principali opere pubbliche.

4. La Piattaforma di cui al comma 2 sottopone a cadenza semestrale i risultati dell'attività svolta alla Commissione di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo al Comitato interministeriale e alla Piattaforma scientifica di cui al presente articolo, potendosi avvalere, a tal fine, sulla base di specifiche convenzioni, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'ENEA e delle altre istituzioni tecnico-scientifiche che operano nel settore della climatologia ivi inclusi gli enti meteo partecipanti al sistema Agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

## Art. 2

### *(Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria)*

1. La Commissione interministeriale di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Piattaforma di cui all'articolo 1 ove istituita, approva il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, di seguito Programma.

2. Il Programma, di durata quinquennale, al fine di rappresentare un quadro unitario ed integrato di azioni puntuali:

- a) sistematizza le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici, ivi comprese quelle già inserite nei piani, programmi e strategie previsti dalla normativa vigente in materia;
- b) identifica le risorse economiche disponibili a legislazione vigente per ciascuna misura, la relativa tempistica attuativa e competenza;
- c) evidenzia la coerenza tra le misure previste e gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'Energia e il Clima, della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui alla direttiva n. 2016/2284/UE e degli ulteriori strumenti di programmazione e pianificazione in materia ambientale;
- d) valorizza il sistema nazionale dalle aree protette quali luoghi di salvaguardia dei valori ecosistemici, anche individuando misure volte a trasformare i parchi nazionali in aree economiche ambientali a fiscalità di vantaggio;
- e) dà conto dei piani regionali per il monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e degli accordi a tal fine adottati tra le Amministrazioni centrali e territoriali;
- f) verifica lo stato di attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato «Made Green in Italy», di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, e ne propone l'implementazione;
- g) definisce le ulteriori misure indispensabili per il raggiungimento degli indicatori europei di qualità dell'aria.

### Art. 3

#### (Misure per il riequilibrio ambientale)

1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, di cui all'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, promuove l'armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure previste dal Programma strategico nazionale di cui all'articolo 2.
2. All'implementazione delle misure del Programma di cui all'articolo 2 e alla realizzazione di ulteriori misure per la tutela e la promozione ambientale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sono destinate almeno il 35% delle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono stabilite le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente nel Documento di economia e finanza, e ai programmi di spesa deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2021; le stesse amministrazioni si siano conformate, per quanto di competenza, all'obiettivo di destinare all'implementazione delle misure del Programma di cui all'articolo 2 un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale sufficiente a fare fronte alle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, nonché l'andamento della spesa erogata. Entro il 28 febbraio di ogni anno, le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e delle finanze, con apposita comunicazione, l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale di cui al presente comma.
4. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, sostituire la parola "tre" con la parola "quattro" e le parole "dopo gli esiti delle valutazioni ex post già effettuate" con le parole "gli esiti delle valutazioni ex post già effettuate; la Quarta sezione verifica la coerenza della pianificazione con il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria."
5. Al fine di garantire la compatibilità degli interventi normativi e regolamentari con le finalità di contrasto ai cambiamenti climatici e miglioramento della qualità dell'aria, all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: "5-quater. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà altresì conto, in apposita sezione, della compatibilità della regolamentazione con la Strategia Nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria, nonché con gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite, evidenziando altresì la coerenza della regolamentazione, ove applicabile, con gli ulteriori piani, programmi e strategie previste dalla legislazione vigente in materia ambientale.";

### Art. 4

#### (Legge per il clima)

1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure volte a contrastare i cambiamenti climatici, le politiche nazionali sono volte a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato energia e clima 2021-2030 relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, l'efficienza energetica, nonché la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.
2. Anche ai fini di cui al comma 1, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legge, ogni due anni il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per lo sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, presenta alle Camere un disegno di legge per il miglioramento della qualità dell'aria, denominato "Legge per il clima", come collegato alla legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il disegno di legge di cui al comma 2 prevede, in distinte sezioni:

- a) norme di immediata applicazione;
- b) una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi;
- c) l'autorizzazione all'adozione di regolamenti e decreti ministeriali;
- d) disposizioni recanti i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano le proprie competenze normative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
- e) norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi per l'attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima o di altri strumenti di programmazione in materia ambientale, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare.

4. Al disegno di legge di cui al comma 2 è allegata una relazione tecnica che evidenzia lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per l'attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima nonché nel Programma di cui all'articolo 2, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione.

## CAPO 2

### Prime misure per l'incentivazione di comportamenti ecosostenibili

#### Art. 5

*(Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane)*

1. Nell'ambito delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 per la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel limite complessivo di euro 255 milioni, è istituito un apposito fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità" pari ad euro a euro 5 milioni per il 2019 ed euro 125 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per le finalità di cui al comma 2. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul suddetto programma sperimentale, i residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3, ottengono, nel limite di spesa di cui al comma 1 e fino ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità" pari ad euro 1.500 per essere utilizzato, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di un convivente, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale e di altri servizi ad esso integrativi, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le condizioni e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al presente comma, nonché ogni altra disposizione per l'attuazione delle misure ivi previste.

2. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e assicurare l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico nei centri urbani, le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, secondo le linee guida di cui al decreto del 4 agosto 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le risorse statali volte a promuovere la mobilità urbana sostenibile sono attribuite agli enti territoriali di cui al presente

comma qualora abbiano provveduto all'approvazione del Piano urbano di mobilità sostenibile e impiegano tali risorse per il finanziamento di progetti coerenti con quanto previsto nei medesimi Piani.

3. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nell'ambito delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata, nei limiti di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a finanziare progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale. I progetti di cui al presente comma sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e ogni altra disposizione per l'attuazione delle misure di cui al presente comma.

#### Art. 6

##### *(Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile)*

1. Al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, nell'ambito delle attività finanziate ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nei limiti di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a finanziare progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019.

2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e sono riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti.

3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e ogni altra disposizione per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

#### Art. 7

##### *(Azioni per la riforestazione)*

1. E' istituito un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera d), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite complessivo di 30 milioni di euro della quota di risorse di competenza per il 2019 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari ad euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definiti i criteri, le modalità e le finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto in particolare dei diversi livelli di qualità dell'aria e delle procedure di infrazione in materia.

3. Entro i novanta giorni successivi al decreto di cui al comma precedente, ciascuna Città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico che, a tal fine, può avvalersi, anche per la verifica della fase attuativa dei progetti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132.

4. Le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e a valere sulle risorse già stanziare, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

#### Art. 8

##### *(Programma Italia Verde)*

1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di gestione sostenibile delle città italiane, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita verde e i relativi investimenti, nonché il miglioramento della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche attraverso l'adesione ai programmi europei "Capitale europea verde" e "Foglia verde", il Consiglio dei ministri conferisce annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" è conferito in via sperimentale, a 3 diverse città italiane, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Ai fini di cui al comma 1 le città capoluogo di provincia possono presentare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

3. I progetti contenuti nel dossier di candidatura del capoluogo proclamato "Capitale verde d'Italia" sono finanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'anno del conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro.

4. Il titolo di "Capitale verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 9

##### *(Disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti)*

1. All'art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è così riformulata: “pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti”;
- b) al comma 1, la parola “lavorazione” è sostituita dalla seguente: “trattamento” e, dopo le parole “o di nuova costruzione,” sono inserite le seguenti: “individuati sulla base dei requisiti di rilevanza indicati nel decreto di cui al comma 9,”;
- c) al comma 1, lettera a), dopo la parola “incidenti” sono inserite le seguenti: “che possano arrecare alterazioni nelle matrici ambientali”;
- d) al comma 1, lettere b) e d), la parola “rilevanti” al termine delle lettere è soppressa;
- e) al comma 2, la parola “rilevanti” è soppressa;
- f) al comma 3, le parole “della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto di cui al comma 9”;
- g) al comma 4, le parole “Il gestore trasmette” sono sostituite dalle seguenti: “I gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza, indicati anch’essi nel decreto di cui al comma 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, trasmettono”;
- h) al comma 5, la parola “rilevanti” è soppressa, le parole “d’intesa con le regioni e con” sono sostituite dalle seguenti: “sentite le regioni e” e dopo le parole “piano di emergenza esterna all’impianto”, sono inserite le seguenti: “anche con l’apporto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132,”;
- i) al comma 6, lettere b) e d), la parola “rilevanti” è soppressa;
- l) al comma 8, la parola “rilevanti” è soppressa;
- m) al comma 9, le parole “d’intesa” sono sostituite dalle seguenti: “di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e”, dopo le parole “le linee guida per” sono inserite le seguenti: “l’individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti di cui al presente articolo,” e, infine, è aggiunto il seguente periodo: “, nonché le modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.”.

2. Il decreto di cui al comma 9 dell’art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

#### Art. 10

##### *(Disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale)*

1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione europea n. 2003/2077, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, del sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica, nell’ambito delle aree di intervento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, eccetto i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, fatto salvo il limite massimo previsto dall’ordinamento di appartenenza qualora superiore e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

2. Il Commissario unico, scelto nei ruoli della pubblica amministrazione, resta in carica per un triennio ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo i rispettivi

ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. Al predetto Commissario è corrisposto, in ogni caso, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza, un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

3. Il Commissario unico si avvale altresì di una struttura di supporto composta da non più di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici nonché sulla base di apposita convenzione tra gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in ragione dei compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità accessoria, sostitutiva del compenso per lavoro straordinario, spettante a ciascun componente della Struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane disciplinato dalla vigente normativa in materia, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a 170.000,00 euro.

4. Sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.

5. Le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione di cui all'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché degli ulteriori previsti all'art. 4-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Commissario unico ai sensi dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 che subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario. Il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2017 cessa dal proprio incarico alla data di nomina del Commissario di cui al periodo precedente.

7. All'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi, nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Con il medesimo procedimento di cui al periodo precedente si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari."

#### Art. 11

##### *(Campagna di informazione e formazione ambientale nelle scuole)*

1. Al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare uno specifico fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022.

2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato a finanziare progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 sull'insegnamento dell'educazione civica.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale, al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari presentano al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca proprie proposte progettuali coerenti con il Piano triennale dell'offerta formativa, da finanziarsi con il fondo di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legge, sono determinati i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede a valere sulle risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che sono conseguentemente rideterminate. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a provvedere, con propri decreti, per gli anni finanziari 2020, 2021, 2022, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle suddette somme.

#### Art. 12

##### *(Pubblicità dei dati ambientali)*

1. In attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché gli obblighi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i soggetti pubblici e, ove ne siano in possesso, i soggetti privati concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la visualizzazione in rete delle informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

3. I dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 come convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 131. Il medesimo Istituto provvede, altresì, sulla base di una specifica convenzione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ad acquisire e sistematizzare, in formato aperto e accessibile, ogni ulteriore dato ambientale e a renderlo pubblico attraverso una sezione dedicata e fruibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente", anche nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente".

4. Le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri di cui al comma 3 è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 500.000 cui si provvede a valere sulle risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che sono conseguentemente rideterminate.

Art. 13

*(Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. I benefici fiscali dannosi per l'ambiente indicati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 sono ridotti progressivamente al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2. Alla relativa individuazione si provvede in sede di legge di bilancio annuale e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità alla implementazione dei sussidi ambientalmente favorevoli, al sostegno alla transizione ecologica delle imprese e dei consumatori, alla promozione di tecnologie e prodotti a basso contenuto di carbonio e di modelli di produzione e consumo sostenibili.

Art. 14

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ad agosto 2019, il Comitato intergovernativo per i cambiamenti climatici dell'Onu (IPCC) ha presentato il rapporto speciale su "Cambiamenti climatici, desertificazione, degrado terrestre, sostenibilità del territorio, sicurezza alimentare e flussi di gas serra negli ecosistemi terrestri" nel quale si evidenzia la stretta relazione che sussiste fra tutti questi fattori e le anomalie climatiche cui stiamo assistendo negli ultimi anni. Il rapporto, realizzato da 66 ricercatori da tutto il mondo, evidenzia una serie di dati allarmanti ed analizza delle possibili per ridurre le emissioni di gas serra e per limitare il riscaldamento globale. Tra queste ci sono: il ripristino del territorio e la gestione del carbonio organico nel suolo, la conservazione degli ecosistemi, la riduzione della deforestazione e del degrado, la riduzione della perdita e dello spreco di cibo, ecc.

Secondo lo studio, alcune di queste misure hanno un impatto tangibile e immediato, mentre altre richiedono decenni per ottenere risultati. Tuttavia, ciò che emerge chiaramente è che vi è la necessità di apprestare interventi globali e tempestivi al fine di arginare conseguenze nocive ulteriori, ma anche di elaborare azioni che interessino una molteplicità di settori, sfruttando prima di tutto le potenzialità delle soluzioni naturali per diminuire le emissioni di gas serra.

Pertanto, la proposta normativa in esame si prefigge di realizzare una serie di misure positive, concrete, destinate a coinvolgere amministrazioni a più livelli, esperti e cittadini, puntando a realizzare le finalità indicate dai punti 5) e 6) dell'attuale programma di governo secondo i quali *"Occorre realizzare un Green New Deal, che comporti un radicale cambio di paradigma culturale e porti a inserire la protezione dell'ambiente tra i principi fondamentali del nostro sistema costituzionale"*.

Più in dettaglio, la proposta interviene con misure urgenti in tutti i settori considerati estremamente vulnerabili ai cambiamenti climatici: acqua, agricoltura, biodiversità, costruzioni ed infrastrutture, energia, prevenzione dei rischi industriali rilevanti, salute umana, suolo ed usi correlati, trasporti. La logica è quella di incentivare comportamenti ed azioni virtuose programmando una serie di interventi multilivello, idonei a coinvolgere tutti gli attori responsabili (e quindi le amministrazioni ma anche i cittadini), ma di farlo con un preciso contingente temporale. Le azioni dovranno essere realizzate in tempi brevi e secondo una programmazione che evidenzi le responsabilità degli interventi, in modo che, al termine del periodo indicato, si possano effettivamente verificare i risultati, misurare l'efficacia delle azioni poste in essere, attribuire meriti e demeriti e, infine, stabilire una nuova strategia di intervento che sia effettivamente calibrata sugli obiettivi non ancora raggiunti.

Il decreto-legge si compone di 14 articoli suddivisi in due capi.

Il primo capo, titolato "Strumenti di governance" è composto da 4 articoli.

**L'articolo 1** reca l'istituzione di un Comitato interministeriale sui cambiamenti climatici e la qualità dell'aria in seno al CIPE, supportato da una specifica Piattaforma tecnico-scientifica.

I commi 1 e 2 prevedono che al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, una Commissione interministeriale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, dal Ministro della salute, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dal Ministro delegato alle politiche di coesione, dal Ministro delegato alla protezione civile, e può essere integrato dai Ministri interessati alle materie trattate.

Ai sensi del comma 3, al fine di supportare dal punto di vista tecnico-scientifico le attività della Commissione di cui al comma 1 e fornire gli elementi per assumere le scelte di competenza, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria, composta da venti esperti di chiara fama scelti nel mondo accademico e della ricerca, nonché

della pubblica amministrazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui 2 esperti designati ciascuno dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della Salute e dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, nonché dai presidenti di ISPRA, ISTAT, CNR, Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente ed ENEA. La Piattaforma provvede a: valutare le attuali emissioni in atmosfera a livello nazionale, individuando le aree più impattate e le eventuali cause, nonché monitorare la qualità dell'aria, promuovendo la costituzione di una rete nazionale di monitoraggio e di pubblicazione dei dati; proporre misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera nei settori delle infrastrutture e trasporti, del riscaldamento e raffrescamento civile, nella gestione dei rifiuti, nelle attività produttive con analisi di livello valutazione ambientale strategica nazionale, anche in ottica di programmazione a breve e lungo termine; approfondire lo studio degli impatti positivi occupazionali, sanitari ed economici dei modelli a emissioni ridotte e tendenti a zero; verificare lo stato di attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, individuando ogni iniziativa idonea a superare eventuali ostacoli e ritardi; monitorare l'impatto delle misure di cui al presente capo ai fini dell'articolo 13 del presente decreto; audire le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 legge 8 luglio 1986, n. 349, e le associazioni di cittadini, che possono formulare proposte condivise attraverso riunioni cui partecipano proporzionalmente secondo il numero dei loro iscritti; valutare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli effetti prodotti dalle misure di cui alla presente legge e presentare ulteriori proposte di intervento normativo finalizzato a disporre divieti, obblighi e prescrizioni al fine del raggiungimento degli obiettivi di lungo periodo di abbattimento delle emissioni climalteranti, nel caso in cui non sia rilevato un impatto sufficiente sulla salubrità dell'ambiente; verificare lo stato di attuazione della Direttiva 2008/50/CE e delle Direttive connesse al fine di proporre ogni iniziativa idonea ad assicurarne la completa e piena attuazione.

In base al comma 4, la Piattaforma di cui al comma 3 sottopone a cadenza semestrale i risultati dell'attività svolta alla Commissione di cui al comma 1.

Ai sensi del comma 5, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo al Comitato interministeriale e alla Piattaforma scientifica di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con facoltà di avvalersi delle istituzioni tecnico-scientifiche operanti nel settore della climatologia, ivi inclusi ISPRA, ENEA, istituzioni che operano nell'ambito della climatologia e gli enti meteo che fanno parte del sistema Agenzia Italia Meteo, di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

**L'articolo 2** prevede l'istituzione di un Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria. Il comma 1 prevede che la Commissione interministeriale di cui all'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Piattaforma di cui all'articolo 1 ove istituita, adotta il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria.

Il comma 2 individua i contenuti di tale Programma, di durata quinquennale, con l'obiettivo di rappresentare un quadro unitario ed integrato di azioni puntuali; in particolare, il Programma individua le misure di competenza nazionale da porre in essere al fine di assicurare la corretta e piena attuazione della Direttiva 2008/50/CE e contrastare i cambiamenti climatici, definendo, altresì, i tempi di realizzazione e le risorse economiche disponibili a legislazione vigente. Il Programma, tra l'altro, dà conto dei piani regionali per il monitoraggio e la riduzione dell'inquinamento atmosferico e degli accordi a tal fine adottati tra le Amministrazioni centrali e territoriali.

L'articolo 3 reca Misure per il riequilibrio ambientale.

In coerenza con quanto previsto dal Programma di governo, il comma 1 prevede che il CIPE promuova l'armonizzazione della programmazione economica nazionale con le misure previste dal Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, tra l'altro provvedendo a destinare, secondo il comma 2, almeno il 35% delle risorse

disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Il comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare siano individuate le modalità di verifica degli impegni di spesa di ciascuna Amministrazione destinati al contrasto ai cambiamenti climatici. Coerentemente, il comma 3 modifica la struttura del Documento pluriennale di pianificazione, istituendo una quarta sezione al fine di verificare la coerenza della pianificazione con il Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria.

Il comma 4, coerentemente con quanto indicato dal programma di governo, prevede di integrare l'analisi di impatto della regolamentazione con la protezione dell'ambiente, il progressivo e sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili, la protezione della biodiversità e dei mari, il contrasto ai cambiamenti climatici, l'indirizzo verso l'economia circolare, il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dalle Nazioni Unite.

**L'articolo 4** istituisce la Legge per il clima, individuandone al comma 3 i contenuti e al comma 4 una ulteriore relazione di accompagnamento che evidenzia lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per l'attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima nonché nel Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione.

Il Capo secondo si compone di 10 articoli e reca le prime misure per l'incentivazione di comportamenti ecosostenibili.

**L'articolo 5** reca misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane, intervenendo sul fronte della domanda di servizi di trasporto pubblico urbano ecocompatibili in grado di garantire il diritto di muoversi dei cittadini limitando la necessità e quindi l'impiego dei più inquinanti veicoli privati, senza imporre vincoli e divieti.

Il comma 1 prevede di incentivare il trasporto sostenibile e i servizi di trasporto pubblico locale, con un finanziamento derivante dalla quota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste CO<sub>2</sub>, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2019, quando verrà ultimato il procedimento di riassegnazione dei proventi delle aste svoltesi nel 2018 per la collocazione sul mercato degli operatori dei diritti di emissione. Tali risorse alimenteranno uno specifico fondo ("Programma sperimentale buono mobilità") con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2019 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con cui si provvede ad attribuire un "buono mobilità" ai cittadini che risiedono nei Comuni interessati dalle procedure di infrazione europee in materia di qualità dell'aria che rottamano, entro il 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3; tale "buono mobilità" è assegnato nel limite di spesa indicato al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, ha durata di tre anni e ha un valore di euro 1.500 che l'interessato può utilizzare per l'acquisto, anche a favore di soggetti conviventi, ai fini dell'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e di altri servizi ad esso integrativi, nonché per l'acquisto di biciclette. La norma specifica altresì che il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le condizioni e le modalità per l'ottenimento del beneficio di cui al comma 2, nonché ogni altra disposizione per l'attuazione delle misure di cui all'articolo in argomento.

Il comma 2 prevede che le città metropolitane, gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti provvedono entro il 31 dicembre 2020 all'approvazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, cui possono essere quindi attribuite le risorse statali in materia di mobilità urbana sostenibile.

Per i medesimi fini, il comma 3 prevede che con un finanziamento derivante dalla quota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei proventi delle aste CO<sub>2</sub>, ai sensi dell'articolo

19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2020 e per il 2021, possano essere finanziati progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, presentati al Ministero dell'ambiente da da uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti. Le modalità di presentazione delle domande sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze.

**L'articolo 6**, denominato "Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile", è volto a incentivare il ricorso agli scuolabus con specifico riferimento a quelli a basse emissioni per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ricadenti nell'ambito dei Comuni soggetti a procedura di infrazione in materia di qualità dell'aria. Pertanto, il comma 1 prevede la finalizzazione di una parte dei proventi delle aste CO2 riassegnate nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il finanziamento di progetti per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia e per gli alunni del primo ciclo di istruzione comunali e statali con mezzi di trasporto ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6. Ai sensi del comma 2, i progetti di cui al comma 1 sono presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da uno o più comuni associati, riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a centomila abitanti, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria. Il comma 3 prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e ogni altra disposizione per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

**L'articolo 7** reca azioni per la riforestazione urbana. Al fine di adottare misure urgenti per l'adattamento climatico nelle città metropolitane e migliorare la qualità dell'aria, il comma 1 istituisce un programma sperimentale per l'anno 2020 di messa a dimora di alberi, di reimpianto e di silvicoltura a favore delle città metropolitane, finanziato con parte della quota che sarà riassegnata nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dai proventi 2018 delle aste dei diritti di emissione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

Il comma 2 prevede che, al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definiti i criteri, le modalità e le finalità per la progettazione degli interventi e il riparto dei fondi di cui al comma 1 tra le diverse Città metropolitane, tenendo conto in particolare dei livelli di qualità dell'aria delle medesime Città.

Il comma 3 disciplina la procedura di presentazione delle progettazioni, entro novanta giorni successivi al decreto di cui al comma 2; tali progettazioni devono essere corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi da parte di ciascuna Città metropolitana al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno un progetto per ciascuna Città metropolitana, con i relativi programmi operativi di dettaglio, e di ogni eventuale successiva variazione, sulla base di apposite istruttorie effettuate dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico nei modi previsti dal comma 4 dell'articolo in argomento.

Secondo quanto previsto al comma 3, entro i novanta giorni successivi al decreto di cui al comma precedente, ciascuna Città metropolitana presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le progettazioni, corredate dai programmi operativi di dettaglio con i relativi costi, di cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede all'approvazione di almeno uno per ciascuna Città metropolitana. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo in argomento, il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico può avvalersi degli esperti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 4, le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l'affidamento della realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico.

L'articolo 8 istituisce il Programma Italia Verde al fine di promuovere la candidatura di città italiane a tale premio e stimolare gli enti locali alla progettazione di misure e iniziative sostenibili a livello urbano, l'articolo è finalizzato ad istituire il "Programma Italia Verde 2023" e il premio "Città verde d'Italia". Il premio "Città Verde d'Italia, come previsto al comma 1, è assegnato annualmente dal Consiglio dei ministri a una città italiana capoluogo di provincia, attraverso un'apposita procedura di selezione definita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, anche tenuto conto del percorso di individuazione della città italiana "Capitale europea verde 2023". Tale titolo è conferito in via sperimentale a 3 diverse città italiane per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Ai sensi del comma 2, ciascuna città capoluogo di provincia può presentare un dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economica circolare, con l'obiettivo di favorire la transizione ecologica.

Per il capoluogo proclamato "Città verde d'Italia" si prevede, ai sensi del comma 3, il finanziamento dei progetti contenuti nel dossier di candidatura per un importo massimo di 3 milioni di euro.

Inoltre, ai sensi del comma 4, il titolo di "Città verde d'Italia" nell'anno del conferimento rappresenta requisito premiale in tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

I commi 5 e 6 individuano la modalità di copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relativa agli interventi di bonifica dei siti indicati nel medesimo comma 800.

**L'articolo 9** reca disposizioni volte a velocizzare la pianificazione di emergenza per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti, modificando l'art. 26-bis del decreto-legge 8 ottobre 2018, n. 113. In particolare, viene espunto dal testo il riferimento alla "rilevanza" degli incidenti per l'applicazione della disciplina sui piani di emergenza interna prevista al citato art. 26-bis, mentre per i piani di emergenza esterna si fa riferimento ai gestori degli impianti individuati sulla base di ulteriori requisiti di rilevanza indicati in apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, diversamente dal testo originario, prevede il concerto del Ministero dell'ambiente e del Ministero dell'Interno in luogo dell'intesa. Il contenuto del decreto viene esteso anche all'individuazione, in base a requisiti di rilevanza fissati dal medesimo decreto, degli impianti di cui all'art. 26-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, nonché alla disciplina delle modalità per assicurare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio e la periodica verifica dello stato di attuazione delle relative attività.

L'articolo 10 prevede nuove disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione in materia ambientale, attualmente attestatesi al numero di 18. Più nello specifico, come noto, l'Italia nel dicembre 2014 è stata condannata e sanzionata dalla Corte di Giustizia Europea per la presenza sul territorio nazionale di 200 siti di discariche abusive dopo un procedimento di infrazione iniziato nel 2003. Ad oggi dopo quattro anni il nostro Paese ha bonificato o messo in sicurezza 152 siti

permanendone ancora 48 da regolarizzare con la conseguente riduzione della sanzione semestrale da € 42.800.000 del dicembre 2014 agli attuali € 10.200.000,00 da corrispondere all'Unione Europea ogni sei mesi. Per questi compiti il Governo su proposta del Ministro dell'Ambiente ha nominato il 24 marzo 2017 il Gen. B. CC Giuseppe Vadalà Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, al quale sono stati affidati con due successive delibere del Consiglio dei Ministri gli 80 siti da porre in sicurezza attraverso l'apporto di una squadra dell'Arma dei Carabinieri. La proposta in argomento è volta a disciplinare in modo organico le attività del Commissario per le discariche abusive, individuando in sede di normazione primaria vari aspetti connessi al *modus operandi* attualmente seguito dalla struttura commissariale in modo da dettagliare l'organizzazione e il funzionamento della struttura che allo stato trova fondamento nella sola normativa generale sul potere sostitutivo straordinario (articolo 41 della legge n. 234 del 2012, oltre all'articolo 120, secondo comma, Cost., e all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003) nonché nei decreti del Consiglio di Ministri che si sono succeduti nel tempo e nell'articolo 22 del decreto legge n. 113 del 2016 che ha disciplinato unicamente taluni aspetti connessi alla dotazione finanziaria del Commissario per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 dicembre 2014.

La normativa prende altresì a riferimento la normativa sul Commissario unico per le acque reflue (articolo 2 del decreto legge n. 243 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 18 del 2017, cui si aggiungono le ulteriori disposizioni contenute all'art. 4-septies del decreto legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019), in ragione dei molteplici aspetti comuni che, pur nella diversità dei settori di intervento, ne contraddistinguono le relative attività.

Il comma 1 specifica che il Commissario può avvalersi mediante apposite convenzioni di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici dotate di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, anche a titolo oneroso; il Commissario potrà procedere a tale avvalimento utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, eccetto i membri della Struttura di supporto di cui al comma 3, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili effettivamente svolte, fatto salvo il limite massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza qualora superiore. Tale corresponsione dello straordinario, inoltre, dovrà avvenire nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

In base al comma 2, il Commissario straordinario dura in carica per un triennio, è scelto dai membri della pubblica amministrazione ed è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile, continuando a godere dell'intero trattamento economico fondamentale corrisposto dall'Amministrazione di provenienza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In aggiunta al trattamento fondamentale, è riconosciuto un compenso accessorio in base ai risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, che trova pertanto applicazione unicamente per quanto riguarda la disciplina sul trattamento economico accessorio, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 3 prevede altresì che, in aggiunta al personale di cui al comma 1, il Commissario unico si avvale di una struttura di supporto composta da non più di 12 membri appartenenti alla pubblica amministrazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle bonifiche e in materia di affidamento dei contratti pubblici nonché tra gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri in ragione dei

compiti di tutela ambientale attribuiti dall'ordinamento in base ad apposita convenzione. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità accessoria sostitutiva dello straordinario, spettante a ciascun componente della Struttura di supporto, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della struttura di supporto non superiore a 170.000,00 euro. La struttura di supporto ha carattere temporaneo, essendo collegata alla durata della struttura commissariale in argomento che si esaurirà all'atto del completamento degli interventi oggetto di procedura di infrazione UE.

Il comma 4 prevede che, sulla base di una specifica convenzione, il Commissario unico opera presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Ministero.

Ai sensi del comma 5, le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi presso la contabilità del Commissario.

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario per la realizzazione degli interventi di depurazione, fognatura e collettamento, anche per far fronte ai nuovi impegni previsti ai sensi dell'articolo 4-septies del decreto legge n. 32 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 2019; tale Commissario subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive del precedente Commissario.

Ai sensi del comma 7, viene novellato l'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, prevedendo un comma 8-bis in forza del quale il Commissario unico può avvalersi fino a un massimo di due sub commissari nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, per i quali si applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Con il medesimo procedimento di cui al periodo precedente si provvede all'eventuale sostituzione o revoca dei sub commissari.”

**L'articolo 11** prevede l'istituzione presso il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo specifico denominato “Programma #iosonoAmbiente”, con risorse pari a due milioni di euro per il triennio 2020-2022, al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali ed in particolare sugli strumenti e le azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nelle scuole di ogni ordine e grado. Il fondo finanzia iniziative per informare e sensibilizzare gli studenti di ogni ordine e grado sui temi dell'ambiente e degli effetti climatici, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, attraverso la selezione di specifici progetti presentati da scuole di ogni ordine e grado, in forma singola o associata, anche congiuntamente alle associazioni di protezione ambientale o a Università statali e non statali, a centri di ricerca pubblici, a consorzi universitari ed interuniversitari. Il comma 4 prevede che i criteri di presentazione e di selezione dei progetti nonché le modalità di ripartizione e assegnazione del finanziamento siano determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 5 reca la copertura finanziaria a valere sulle risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che sono conseguentemente rideterminate.

**L'articolo 12** reca disposizioni per la pubblicità dei dati ambientali. Il comma 1 prevede che, in attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus, fermo restando il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli e associati alle informazioni ambientali di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché gli obblighi di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i soggetti pubblici ed i soggetti privati concessionari di servizi pubblici rendono disponibili in rete, in formato aperto e accessibile, i dati ambientali in proprio possesso risultanti da rilevazioni effettuati dai medesimi ai sensi della normativa vigente.

In base al comma 2, ai fini di cui al comma 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell'inquinamento atmosferico, della qualità dell'aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico assicurano la

visualizzazione in rete delle informazioni sul funzionamento dei dispositivi, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti.

Ai sensi del comma 3, i dati e le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono acquisiti, con modalità telematica, dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che provvede, sulla base di una specifica convenzione, a renderli fruibili su un'apposita sezione del sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominata "Informambiente".

Il comma 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale le pubbliche amministrazioni provvedono a svolgere le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la copertura del comma 3 è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di euro 500.000 cui si provvede a valere sulle risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998 che sono conseguentemente rideterminate.

**L'articolo 13** prevede che i benefici fiscali dannosi per l'ambiente indicati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi siano ridotti progressivamente al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria, destinando il 50 per cento di tali importi a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di interventi in materia ambientale, con priorità alla implementazione dei sussidi ambientalmente, al sostegno alla transizione ecologica delle imprese e dei consumatori, alla promozione di tecnologie e prodotti a basso contenuto di carbonio e di modelli di produzione e consumo sostenibili.

**L'articolo 14** reca l'entrata in vigore e la conseguente trasmissione alle Camere per la conversione in legge.

## **RELAZIONE TECNICA**

### **Art. 1**

Il comma 1 prevede l'istituzione di una Commissione interministeriale nell'ambito del CIPE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica come precisato nel medesimo comma.

Il comma 2 definisce la composizione della Commissione di cui al comma 1; si tratta di una norma ordinamentale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede l'istituzione di una Piattaforma per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria di venti componenti per lo svolgimento dei compiti ivi indicati, per i quali non sono previsti emolumenti né rimborsi spese, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 4, di natura ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Ai sensi del comma 5, il Ministero dell'ambiente garantisce il supporto tecnico, istruttorio e organizzativo al Comitato di cui al comma 1 e alla Piattaforma di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi del supporto delle istituzioni tecnico scientifiche che operano nel settore della climatologia compresi gli enti meteo partecipanti all'Agenzia Italia Meteo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si precisa che le attività ivi previste rientrano nei compiti istituzionali dei soggetti pubblici coinvolti, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 2**

La norma, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività ivi previste rientrano tra le competenze istituzionali dei soggetti pubblici interessati, che vi provvederanno pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

### **Art. 3**

Il comma 1, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede di destinare alle misure del programma di cui all'articolo 2 e alla realizzazione di ulteriori misure per la tutela e la promozione ambientale almeno il 35% delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027; si tratta di una finalizzazione di parte di risorse già previste a legislazione vigente secondo una logica di priorità, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi 3, 4 e 5, di natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 4**

Si tratta di un articolo di natura ordinamentale e programmatica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## Art. 5

Gli oneri previsti dal comma 1 trovano copertura sui proventi delle aste CO<sub>2</sub>, per un importo fino a complessivi 205 milioni di euro per gli importi che saranno riassegnati nel 2019, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rappresenta che si tratta dei proventi delle aste 2018 destinati al Ministero dell'ambiente dalle aste CO<sub>2</sub> e oggetto di riassegnazione a fine 2019, che ammontano a 500 milioni di euro circa per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il versamento dei proventi delle aste CO<sub>2</sub> in conto entrata è stato effettuato il 27 settembre 2019 (quietanza di versamento n. 27922, causale "versamento all'entrata del bilancio statale dei proventi delle aste delle quote di emissione per gli impianti fissi relativi all'anno 2018 ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30") per un importo complessivo pari a 1.438.955.642, 57, che ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 sono destinati, per il 50% al Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il rimanente 50% è ripartito tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dello sviluppo economico nella misura, rispettivamente, del 70% e del 30%.

Le somme per ciascun Dicastero sono indicate nello schema di decreto interministeriale già predisposto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

In particolare, al Ministero dell'ambiente sono previsti i seguenti importi da riassegnare:

- 35 milioni di euro ai sensi dell'art. 26, comma 3, lettera c), del decreto legge n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018;
- 493,4 milioni di euro circa per le finalità di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013;
- 10 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 1119, della legge n. 205 del 2017;
- 0,3 milioni di euro circa per le finalità di cui al decreto n. 209 del 20 luglio 2016 (compenso ai membri del Comitato ETS).

Tale attività rientra tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera a) in forza della quale i proventi in argomento possono essere destinati a "ridurre le emissioni dei gas a effetto serra (...) favorire l'adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici e finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici", coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni.

La corresponsione dei "buoni mobilità" di durata triennale, pari a 1.500 cadauno, ai soggetti ivi indicati avverrà nei limiti di spesa indicati al comma 1 e fino a esaurimento delle risorse, come precisato nel medesimo comma, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, di natura ordinamentale, fissa il termine del 31 dicembre 2020 per gli enti territoriali di procedere all'approvazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, laddove previsti dalla legislazione vigente, prescrivendo altresì che l'approvazione degli stessi è condizione per l'attribuzione di risorse statali finalizzate a interventi per la mobilità sostenibile, coerenti con quanto previsto nei Piani medesimi, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; peraltro, la previsione di una pianificazione degli interventi nello specifico settore consentirà di impiegare i finanziamenti in modo efficiente, secondo una visione di sistema della mobilità cittadina.

Il comma 3 prevede l'utilizzo di una quota parte dei proventi delle aste CO<sub>2</sub> spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2019, per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per finanziare progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale da parte

di uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione per la qualità dell'aria con un ambito territoriale avente una popolazione superiore ai centomila abitanti; pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attesa la consistenza dei fondi destinati nel 2019 a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale previsione rientra tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni.

#### Art. 6

La norma finalizza prioritariamente una quota parte dei proventi delle aste CO2 spettante al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2019, per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al fine di finanziare progetti da parte di uno o più comuni, anche in forma associata, interessati dalle procedure di infrazione per la qualità dell'aria con un ambito territoriale avente una popolazione superiore ai centomila abitanti, per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell'infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi, elettrici o non inferiori a Euro 6 immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019. Tenuto conto che tale previsione trova copertura nella quota destinata al medesimo Ministero relativa ai proventi delle aste 2018 per i diritti di emissioni inquinanti in atmosfera, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che saranno riassegnati nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che i progetti saranno finanziati nei limiti delle predette risorse, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale attività rientra tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera f), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni.

I commi 2 e 3, aventi natura ordinamentale, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 7

I commi da 1 a 3 prevedono l'avvio di un programma sperimentale per la riforestazione urbana, con un finanziamento nei limiti di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 delle risorse riassegnate nel 2019 al Ministero dell'ambiente a valere sulla quota destinata al medesimo Ministero dai proventi dei diritti di emissione, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale attività rientra tra le finalità indicate all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 30 del 2013, specificamente alla lettera d), coerentemente con le previsioni della direttiva 2003/87/CE e successive modificazioni.

Il comma 3 prevede altresì la facoltà per il Comitato di avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente anche per la verifica della fase attuativa dei progetti; trattandosi di una mera disposizione facoltizzante a favore del Comitato e tenuto conto, peraltro, che tali attività rientrano nei compiti istituzionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, le stesse verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come peraltro precisato nel medesimo comma.

Il comma 4 interviene sui criteri di affidamento per la realizzazione delle opere nei casi ivi previsti il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali; si tratta di una norma ordinamentale che non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 8**

Le misure previste dal presente articolo, ai commi 1 e 2, rientrano nei compiti istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte, pertanto verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede un finanziamento per il capoluogo nominato "Città verde d'Italia" pari a 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022; ai sensi del comma 5, la relativa copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, il citato articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha previsto una integrazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 476, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, pari a 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024, pertanto le risorse disponibili risultano adeguate a finanziare la misura in argomento.

Il comma 4 prevede meccanismi di premialità per il Comune capoluogo che consegue il titolo di "Città verde d'Italia" per tutti gli avvisi e bandi per il finanziamento di misure di sostenibilità ambientale avviati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 9**

L'articolo non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto ha natura ordinamentale, intervenendo sull'articolo 26-bis "Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti" del decreto legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 132 del 2018.

### **Art. 10**

In considerazione della necessità di assicurare le risorse umane e strumentali necessarie per la realizzazione degli interventi, la norma prevede, al comma 1, che il commissario possa avvalersi dei soggetti ivi indicati, prevedendo per tale personale di cui si avvale il Commissario la possibilità di corrispondere compenso accessorio per un massimo di 30 ore mensili, fatto salvo il limite massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza qualora superiore. Si tratta di una facoltà rimessa alla scelta del Commissario entro i limiti massimi ivi previsti, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una disposizione che vincola direttamente il bilancio pubblico; in ogni caso, i relativi oneri saranno a carico dei quadri economici degli interventi, talchè l'effettiva corresponsione del compenso per lavoro straordinario dipenderà dalla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie. Più in generale, gli eventuali costi per la stipula di convenzioni a titolo oneroso, che comunque rappresentano una mera facoltà cui il Commissario unico può farvi ricorso, graveranno sui quadri economici degli interventi della struttura commissariale, nell'ambito del limite fissato al comma 5, senza determinare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 primo periodo, ha natura ordinamentale pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al secondo periodo del medesimo comma 4, si prevede per il Commissario la corresponsione di un compenso accessorio in ragione dei risultati conseguiti, determinato nella misura e con le modalità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011; tali oneri sono a carico delle risorse assegnate per la

realizzazione degli interventi, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che il Commissario si avvalga di una struttura di supporto composta da non più di 12 membri provenienti dalle amministrazioni pubbliche, cui è corrisposta una indennità sostitutiva del compenso per lavoro straordinario in aggiunta al trattamento economico fondamentale che rimane disciplinato dalla vigente normativa in materia, nei limiti di una spesa complessiva annuale non superiore a 170.000 euro complessivi. Si tratta di compensi che saranno posti a carico dei quadri economici degli interventi, pertanto non si determinano ricadute negative per la finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che sulla base di specifica convenzione il Commissario operi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con sede presso il medesimo Dicastero. Attualmente, il Commissario opera presso un immobile in uso all'Arma dei Carabinieri; in forza della norma in argomento, la sede del Commissario si sposterebbe all'interno della struttura ministeriale, che presenta idonei spazi per consentire lo svolgimento delle funzioni del Commissario stesso.

Il comma 5 prevede che gli oneri le esigenze operative e per il funzionamento della struttura sono a carico della quota, non superiore al 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi; si tratta di un importo massimo in base al quale saranno parametrare le effettive spese, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si riporta di seguito il piano finanziario 2019 per la gestione commissariale, che costituisce la base per la quantificazione del fabbisogno di spesa per il funzionamento della struttura commissariale indicato al comma 5 del presente articolo. In particolare, si rappresenta che la spesa per la retribuzione del lavoro straordinario indicata nella sottostante tabella verrà sostituita dall'indennità prevista ai sensi del comma 3.

ESIGENZE ANNUE PER "COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE"					
Esigenza		Descrizione	Importo	Note esplicative	
Costi per spese correnti dell'Unità "Commissario straordinario Bonifica Discariche Abusive"	€ 460.000,00	Spese promozionali, di divulgazione e sensibilizzazione	realizzazione/aggiornamento sito internet realizzazione materiale promozionale (Video promozionali, brochure informative etc)	€ 10.000,00	materiale necessario alle attività di divulgazione e comunicazione
		Spese generali di funzionamento	Spese derivanti da: - pagamento oneri per formazione (es. corsi di formazione in aree d'interesse per il personale del Commissario Straordinario Bonifica Discariche Abusive", materiale per finalità formative).	€ 30.000,00	
			Indennità e rimborsi per missione del personale.	€ 150.000,00	
			Spese generali per: - acquisto mobilio, sistemi di archiviazione e accessori per ufficio; - acquisto materiale informatico e tecnologico; - acquisto cancelleria e materiale consumabile per ufficio (carta, toner, ecc.); - minuto mantenimento; - spese postali compresi bolli, imposte, timbri.	€ 40.000,00	
		Spese per esigenza di mobilità		€ 60.000,00	Noleggio n. 3 autovetture medie - Conv. Consip 10-bis-lotto 2 (24.000 €) Noleggio n. 3 Telepass (10.000 €) Acquisto carburante per 3 autovetture in cedole o fuel card (15.000 €) È stata calcolata una percorrenza media di: - 35.000 Km/anno per 2 autovetture; - 62.000 Km/anno per 1 autovettura.
Spese per prestatori di lavoro straordinari	spese per retribuzione ore di lavoro straordinario	€ 170.000,00			
€ 460.000,00		<b>TOTALE ESIGENZE ANNUE</b>			

Contabilità nr. 6054 descrizione "COMM STRAORD. BONIFICHE - DL 113-16, intestata a: COMMISSARIO STRAORDINARIO DISCARICHE ABUSIVE DPCM 24/03/2017

COMMISSARIO STRAORDINARIO BONIFICHE DISCARICHE ABUSIVE - Via Giosuè CARDUCCI, 5 - 00187 - ROMA (RM) - codice fiscale n. 97935830584;

Si precisa che al 31 dicembre 2018 la consistenza della contabilità speciale del Commissario unico ammonta a 90.997.959,67 euro; a tale importo si aggiungono 19.183.625,47 euro (derivanti da un finanziamento concesso con delibera CIPE n. 60/2012 alla Regione Calabria) di prossimo afflusso nella contabilità speciale per le discariche presenti nella Regione Calabria per i siti oggetto di commissariamento, per un totale di 110.181.585,14 euro.

Si soggiunge che è in corso la procedura per la revoca alla Regione Lazio delle risorse del piano operativo "interventi per la tutela del territorio e delle acque" del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, pari a complessivi 8.870.737,81 euro, destinate alla messa in sicurezza e bonifica delle discariche presso i Comuni di Filettino, Oriolo Romano, Riano, Trevi e Villalatina oggetto della procedura di infrazione n. 2003/2007, per la successiva riassegnazione di tali finanziamenti nella contabilità speciale del Commissario unico.

Il comma 6 prevede la nomina di un nuovo Commissario unico per la realizzazione degli interventi di depurazione, collettamento e fognatura di cui all'art. 2 del decreto legge n. 243 del 2016 nonché dell'articolo 4-septies, comma 1, del decreto legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge n. 55 del 2019, entro sessanta giorni dalla data in vigore del presente decreto legge. Di conseguenza, all'atto della nomina del nuovo Commissario cessa dalle sue funzioni il Commissario unico nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2017.

Poiché la nomina del Commissario unico è prevista a legislazione vigente, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 7 prevede la possibilità per il Commissario unico di avvalersi fino a un massimo di due sub commissari nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto. Il trattamento economico dei sub commissari è disciplinato, analogamente al Commissario unico dall'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, richiamato dal comma 3 del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Si tratta di una mera facoltà in capo al Commissario unico cui potrà avvalersi compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente nella propria contabilità, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Peraltro, il citato articolo 15, comma 3, prevede che la parte fissa non può superare 50.000 euro annui, mentre la parte variabile dipende dal grado di raggiungimento degli obiettivi e al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi fino a un massimo di 50.000 euro annui.

Al riguardo, si rappresenta che alla data del 30 giugno 2019, come si evince dalla Relazione trasmessa dal Commissario unico depurazione trasmessa con nota CU 1276 del 30 settembre 2019 al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le risorse disponibili nella contabilità speciale del Commissario unico ammontano a 108.956.382,43 euro.

#### **Art. 11**

Si prevede una autorizzazione di spesa pari a 2.00.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti afferenti allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.; si tratta di fondi disponibili nel bilancio del medesimo Ministero, pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### **Art. 12**

La norma prevede la pubblicazione di dati ambientali in rete in possesso degli enti interessati; tale attività rientra nei più generali obblighi di trasparenza dell'informazione ambientale previsti dalla Convenzione di Aarhus e dalla normativa nazionale, pertanto potrà essere svolta dai soggetti pubblici coinvolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come precisato nella clausola finanziaria di cui al comma 4.

Con riferimento all'attività riservata all'ISPRA ai sensi del comma 3, si prevede un finanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulle risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, pertanto non si determinano ricadute negative sulla finanza pubblica.

### **Art. 13**

La norma prevede la riduzione progressiva dei sussidi ambientalmente dannosi in base agli obiettivi fissati dal programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, individuando la legge di bilancio annuale quale sede ove operare tale intervento. Si prevede altresì che il 50% rimanga acquisita in capo all'erario, mentre il rimanente 50% viene destinato a uno specifico fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità ivi indicate.

Si tratta di una norma programmatica che, in ogni caso, prevede l'acquisizione in conto entrata del bilancio dello Stato del 50% delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con effetti positivi sui saldi di finanza pubblica quantificabili a consuntivo.

### **Art. 14**

L'articolo reca l'entrata in vigore e la conseguente trasmissione alle Camere per la conversione in legge.